

## **CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

**La Spezia, 24 e 25 ottobre 2008**

**Risoluzione finale sul 4° punto all'O.d.g. di venerdì 24 ottobre**

**“La sostenibilità delle trasformazioni territoriali nel confronto tra legislazione nazionale e regionale su VAS e governo del territorio”**

Gli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori d'Italia, riuniti in Conferenza Nazionale a La Spezia il 24 e 25 ottobre 2008, considerato che la progettazione e la gestione delle trasformazioni territoriali nella prospettiva dello sviluppo sostenibile costituisce il nucleo fondamentale dell'attività professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori,

**condividendo** i seguenti passi compiuti dalla comunità internazionale in tale direzione:

- **1972 Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente umano;**
- **1987 Rapporto Brundtland “Il nostro futuro comune”;**
- **1992 Rio de Janeiro Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo - Vertice della Terra;**
- **1994 Aalborg, Danimarca Carta delle Città Europee per un Modello Urbano Sostenibile;**
- **1998 La Convenzione di Aarhus**, sul diritto alla informazione, partecipazione alle decisioni, l'accesso alla giustizia;
- **2000 Firenze, Convenzione europea del paesaggio;**

**ritenendo** di dover dare un contributo alle strategie necessarie a promuovere un'economia basata sulla conoscenza, sulla coesione sociale, sulla considerazione delle risorse ambientali;

**ricordando** che nell'ultimo Congresso di Palermo del 2008, le tematiche dello sviluppo sostenibile e della necessità di coincidenza fra Governo del Territorio e valutazione degli effetti di piani e programmi, sono state affrontate con forza nel DOCUMENTO FINALE DEL CONGRESSO, dove si sollecitavano le Pubbliche Amministrazioni delle Città, delle Province, delle Regioni Italiane, a “promuovere e perseguire lo sviluppo sostenibile della società, dell'economia e dell'ambiente” e si concludeva chiedendo con forza alle Istituzioni preposte, di compiere “il percorso riformatore del quadro legislativo in materia di governo del territorio a livello nazionale e regionale”;

**valutando** la **Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001** concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e

programmi sull'ambiente, strumento fondamentale ed efficace in attuazione delle citate convenzioni e dichiarazioni di principi;

**considerando** che il recepimento della direttiva effettuato nel nostro paese con il **D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152**, recante norme in materia ambientale - poi modificato dal **D.lgs. 4/2008** – introduca elementi e procedure, seppur in attuazione degli obiettivi e principi fissati dalla direttiva, non previsti nella normativa europea;

**ritenendo altresì** che il recepimento della direttiva europea sulla VAS – valutazione di piani e programmi doveva rappresentare occasione per recepire i più recenti criteri sulle politiche ambientali di seconda generazione, che possono condurre all'evoluzione da sistemi gerarchici a sistemi a rete, da politiche di Government a politiche di Governance.

**Considerando in particolare che** il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal D.lgs. 4/2008, prevede la Verifica di assoggettabilità in specifica attuazione dell'Art. 3 della direttiva, e che il medesimo provvedimento legislativo definisce nuovi e distinti ruoli all'interno del processo della valutazione ambientale strategica non definiti dalla direttiva europea: l'autorità competente, cioè la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato su piani e programmi; l'autorità procedente, cioè la pubblica amministrazione che elabora o recepisce il piano o il programma e lo adotta o approva; il proponente, cioè il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto; istituendo ruoli e procedure controproducenti in relazione alla considerazione e all'efficacia del sistema della pianificazione e della sua valutazione di sostenibilità per il Governo consapevole del territorio e contrari ai principi di sussidiarietà e adeguatezza sanciti dalla Costituzione.

**Valutando** che diverse Regioni d'Italia hanno definito da tempo un quadro legislativo in cui gli atti di governo del territorio devono garantire, a partire dalle loro previsioni, la sostenibilità delle trasformazioni, dei processi, dello sviluppo locale, ma che le modalità di valutazione di piani e programmi, ancor più i rapporti fra Governo del Territorio e Sostenibilità sono affrontati e risolti con procedure non omogenee fra Regione e Regione.

**Tutto ciò premesso, gli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori d'Italia, riuniti in Conferenza Nazionale a La Spezia il 24 e 25 ottobre 2008**, a conclusione dell'ampio dibattito in merito alle relazioni introduttive elaborate dalla delegazione consultiva a base regionale, fa proprio il lavoro fin qui svolto dalla medesima su Valutazione Ambientale Strategica e Governo del Territorio, finalizzandolo alla proposizione di iniziative di sensibilizzazione del Governo e del Parlamento allo scopo di apportare alla vigente legislazione nazionale modifiche puntuali per:

- 1) **strutturare** la Valutazione Ambientale Strategica quale processo interno all'elaborazione dei piani, capace di indirizzarne, valutarne e garantirne la sostenibilità, in una logica di capacità di autogoverno delle risorse territoriali, ambientali, economiche e sociali da parte delle comunità locali, da ricercarsi attraverso processi concertati, consapevoli, partecipati;
- 2) **prevedere** l'adeguamento delle normative regionali a tale strutturazione, in particolare in merito a:
  - a. Oggetto della disciplina nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale da limitare alla sola pianificazione generale;
  - b. Autorità competente, da identificare secondo il principio di sussidiarietà, con l'Autorità precedente;
  - c. Assessorato regionale competente che deve essere unico in quanto la Valutazione Ambientale strategica deve essere un processo interno all'elaborazione dei piani;
  - d. Iter di formazione e approvazione del piano e della relativa valutazione ambientale strategica da perseguire nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza ed efficienza, mediante la semplificazione dei procedimenti di pianificazione, con riduzione di tempi e con garanzia di trasparenza e partecipazione;
- 3) **Modificare** il 3° comma dell'Art. 13 del D.Lgs. 152/06, specificando che il Rapporto Ambientale rappresenta una prestazione specialistica aggiuntiva di competenza della Pubblica Amministrazione che deve farsi carico dei relativi oneri;
- 4) **organizzare** occasioni di confronto fra Stato, Regioni, rappresentanti degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in cui approfondire e mettere a punto le modifiche da apportare al quadro legislativo nazionale e regionale in materia di Governo del Territorio e di Valutazione Ambientale Strategica;
- 5) **presentare** al Governo, al Parlamento e all'opinione pubblica in occasione di un apposito convegno da organizzare di concerto tra CNAPPC e Conferenza degli Ordini entro gennaio 2009, proposte di emendamento al D.Lgs. 152/2006 coerenti con gli obiettivi elencati ai punti precedenti;
- 6) **chiedere con forza** al Governo ed al Parlamento di procedere al più presto alle modifiche necessarie al D.Lgs. 152/2006 e all'emanazione di una nuova legge di principi sul Governo del Territorio, coordinate fra loro ed in applicazione dei principi di sostenibilità, sussidiarietà, adeguatezza,

autonomia, efficacia, efficienza, concertazione, copianificazione,  
semplificazione.